



COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE

ORGANI POLITICI

Ordinanza n° 26
in data 05/03/2021

Oggetto: MISURE STRAORDINARIE E URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID_19 – PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA DI TUTTE LE SCUOLE DI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

IL SINDACO

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale era stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente prorogato al 30 aprile 2021 con DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 14 gennaio 2021;

Richiamati i successivi provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;
- Il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Il DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Il DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- Il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- Il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico delle famiglie lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il DPCM 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- Le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020;
- Il Decreto Legge 25 marzo n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- L'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
- Il DPCM 17 maggio 2020 recante: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il DPCM 18 maggio recante "Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 avente ad oggetto: Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.";
- il DPCM 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- il DPCM 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." che proroga le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;
- il Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che, tra l'altro, proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2: in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;
- il DPCM 13 ottobre 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 24 ottobre 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il DPCM 3 novembre 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- l' Ordinanza del Ministro della Salute in data 4 novembre 2020;

- il DPCM 3 dicembre 2020 avente ad oggetto «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

- il Decreto-Legge 18 dicembre 2020 n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto: Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 ";

- il DPCM 14 gennaio 2021 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

- Decreto-Legge 12 febbraio 2021 n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

- il DPCM 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;;

Visti in ordine alla competenza:

- Linee Guida del Piano Scuola 2020-2021 vigente;
- Il calendario scolastico vigente;
- l'articolo 231-*bis* del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, recante "Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza";
- il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n.90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione prot.n. 29 del 26 giugno 2020;
- il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS- Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- l'Avviso comune e le Linee guida sulla sicurezza per una transizione ed una ripartenza dei servizi sociosanitari, educativi e di inserimento lavorativo erogati da cooperative sociali ed imprese sociali, sottoscritto il 17 luglio 2020;
- il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la pubblica amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
- il Verbale n.97 della seduta del CTS del 30 luglio 2020;
- il Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia adottato con decreto del Ministro dell'istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020;
- il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 agosto 2020;
- la D.G.R. n. 1174 del 10/08/2020 "Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020 "Adozione del documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia"- Decorrenza dell'avvio dell'anno educativo per i servizi educativi per la prima infanzia in Toscana";
- Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia del 21 agosto 2020;

- il *Protocollo d'intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle Scuole dell'Infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19* del 26 agosto 2020;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1226 del 9 settembre 2020 *Approvazione delle "Indicazioni operative per l'avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6, a.s. 2020/2021" per attività di prevenzione, di contenimento e di gestione dell'emergenza Covid-19 in ambito scolastico della Toscana*, così come modificate dalla Delibera della Giunta regionale toscana n.1256 del 15-09-2020;

Visto quanto indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, in relazione al punto 2.2. *"Un alunno o un operatore scolastico risultano Sars Cov- 2 positivi"*, nel quale si legge in particolare al punto 2.2.3 che *"la valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità;*

Preso atto che nello specifico quanto indicato sopra è stato ribadito anche nelle *Indicazioni Operative per l'avvio delle Attività Scolastiche e dei Servizi Educativi 0-6 Anno Scolastico 2020/2021*, approvate con delibera di Giunta regionale Toscana n. 1256 del 15.09.2020, in particolare al punto 5.4;

Richiamate:

- l'ordinanza Sindacale n.11/2021 con la quale veniva sospesa l'attività didattica della Scuola Secondaria "Giovanni Papini" dal 22 febbraio 2021 compreso e fino al 26 febbraio 2021 compreso;
- l'ordinanza Sindacale n.12/2021 con la quale veniva sospesa l'attività didattica della Scuola Primaria "Elia Mazzei" dal 24 febbraio 2021 e fino al 26 febbraio 2021 compresi;
- l'ordinanza Sindacale n.13/2021 con la quale veniva sospesa l'attività didattica della scuola dell'Infanzia San Gusmè dal 24 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 compreso;
- l'ordinanza Sindacale n.15/2021 con la quale veniva prorogata la sospensione dell'attività didattica della scuola dell'Infanzia San Gusmè, della Scuola Primaria "Elia Mazzei" e della Scuola Secondaria "Giovanni Papini" fino al 6 marzo 2021 compreso;
- l'ordinanza Sindacale n.17/2021 con la quale veniva sospesa l'attività didattica degli asili nido comunali, asilo nido parrocchiale "Qui quo qua", scuola dell'infanzia paritaria "Sacra famiglia", scuola dell'infanzia "Il grillo parlante" di Pianella, scuola primaria "Gianni Rodari" di Pianella e scuola primaria "Italo Calvino" di Quercegrossa" dal 1 marzo 2021 fino al 6 marzo 2021 compresi;

Vista la comunicazione del Presidente della Regione Toscana del 25 febbraio 2021 che inserisce la Provincia di Siena in Zona Rossa a partire da sabato 27 febbraio 2021 in considerazione della forte presenza della variante inglese fra i soggetti positivi;

Considerato che nel nuovo DPCM 2 marzo 2021 viene prevista la chiusura delle scuole nelle aree in cui il tasso d'incidenza su 100.000 abitanti in 7 giorni sarà pari o superiore a 250 casi di Covid-19, restando garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali:

Dato atto che il Comune di Castelnuovo Berardenga per due settimane consecutive ha superato suddetto tasso di incidenza;

Vista la nota Prot. 3955 del 4.03.2021 del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Papini" con la quale comunica i dati in crescita relativamente alla presenza di positività al COVID 19 tra i docenti e gli alunni, rappresentando quest'ultimi circa un terzo del numero totale di positivi all'interno del territorio comunale;

Tenuto conto che una parte consistente della popolazione scolastica è stata sottoposta ad isolamento fiduciario da parte della competente struttura della ASL;

Considerato altresì che l'Agenzia Regionale di Sanità ha attivato un programma di screening *"Territori Sicuri"* per la tutta la popolazione residente nel Comune di Castelnuovo Berardenga per il contenimento e la prevenzione della diffusione del virus Covid-19;

Dato atto che il programma di screening si svolgerà nei giorni di lunedì 8 marzo, martedì 9 marzo e mercoledì 10 marzo pp.vv.;

Ritenuto opportuno attendere l'esito dello screening al fine di riprendere in sicurezza le lezioni nelle scuole presenti sul territorio;

Sentito per le vie brevi il Dipartimento di prevenzione della Zona Senese dell'azienda Ausl Toscana Sud Est;

Atteso che attualmente si è ancora in attesa della chiusura del procedimento di verifica dell'evoluzione epidemiologica, tale da evidenziare una vera e propria emergenza che impone la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela del diritto alla salute delle persone;

Tenuto Conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica locale;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

Ritenuto cautelativamente opportuno, in accordo con la Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Antonia Manetta e con il Dirigente Scolastico dott. Antonio Vannini, prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale (Asili Nidi comunali "Marameo" e "Girasole"-Asilo Nido Parrocchiale "Qui Quo Qua" - Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sacra Famiglia" -Scuola dell'infanzia di San Gusmè- Scuola dell'infanzia "Il grillo parlante" di Pianella - scuola primaria "Gianni Rodari" di Pianella - Scuola primaria "Elia Mazzei" Scuola Primaria "Italo Calvino" di Quercegrossa - Scuola Secondaria di primo grado "Giovanni Papini") a far data da lunedì 8 marzo 2021 e fino a sabato 13 marzo 2021 compresi, riservandosi di prorogarne espressamente gli effetti anche all'esito di ulteriore confronto col Dipartimento di prevenzione della Zona Senese dell'azienda Ausl Toscana Sud Est ed il Dirigente scolastico di riferimento;

Richiamati in ordine alla competenza, la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica e l'art. 50 del D. Lgs 267 del 2000 e s.m.i.;

Visto il combinato disposto dei commi 4 e 5 primo periodo dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i quali testualmente recitano:

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Osservato il giusto procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

ORDINA

1) per tutto quanto riportato in premessa, la proroga della sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale (Asili Nidi comunali "Marameo" e "Girasole"-Asilo Nido Parrocchiale "Qui Quo Qua" - Scuola dell'Infanzia Paritaria "Sacra Famiglia" -Scuola dell'infanzia di San Gusmè- Scuola dell'infanzia "Il grillo parlante" di Pianella - scuola primaria "Gianni Rodari" di Pianella - Scuola primaria "Elia Mazzei" Scuola Primaria "Italo Calvino" di Quercegrossa - Scuola Secondaria di primo grado "Giovanni Papini") a far data da lunedì 8 marzo 2021 e fino a sabato 13 marzo 2021 compresi, restando garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e riservandosi di prorogarne espressamente gli effetti anche all'esito di ulteriore confronto col Dipartimento di prevenzione della Zona Senese dell'azienda Ausl Toscana Sud Est ed il Dirigente scolastico di riferimento;

2) di disporre che l'attività didattica a distanza possa proseguire con le modalità che verranno indicate dalla Direzione Didattica;

3) di procedere all'esecuzione delle operazioni di sanificazione sia nell'immediato che prima del riavvio dell'attività didattica;

AVVISA

che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato ai sensi delle previsioni legislativo/regolamentari in materia, anche se non espressamente citate;

Le sopraelencate disposizioni hanno carattere esplicativo delle misure già intraprese con i più recenti provvedimenti legislativi e governativi e risultano essere rispettose dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente e con particolare funzione preventiva della recettività e diffusione del virus Sars Cov-2;

DISPONE

- che copia del presente atto sia immediatamente affisso all'Albo pretorio Online e nella sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune di Castelnuovo Berardenga;
- che copia del presente atto sia immediatamente trasmesso, per quanto di competenza, a:
 - all'Ufficio Scolastico Provinciale di Siena;
 - al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Castelnuovo Berardenga;
 - al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Monteriggioni;
 - alla Parrocchia dei SS. Giusto e Clemente;
- che copia del presente atto sia trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, a:
 - Prefettura di Siena;
 - Azienda UsI Toscana Sud Est DdP- zona senese;
 - Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo Berardenga;
 - Comando Stazione Carabinieri di Vagliagli;
 - Comando Polizia Municipale di Castelnuovo Berardenga;
 - ai Comuni di Radda e Gaiole in Chianti;
 - ai Comuni di Monteriggioni e Castellina in Chianti;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

IL SINDACO

Nepi Fabrizio / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' visibile sul sito internet del Comune di Castelnuovo Berardenga per il periodo della pubblicazione.

